



Delibera della Giunta Regionale n. 877 del 14/12/2010

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE NR. 1932/2009 AD OGGETTO "CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO E RICERCA RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE NELLA REGIONE CAMPANIA" - DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE NR. 534/2010".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
- b) che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- c) che a norma dell'art. 14, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ferme restando le previsioni di cui all'art. 77-ter, comma 15 e 16, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dell'art. 14 del D.L. 78/2010;
- d) che, in particolare, l'art. 14, comma 20, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010, ha stabilito che "gli atti adottati dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il Patto di stabilità Interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo";
- e) che, con proprie deliberazioni nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del D.L. 78/2010, ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2009, nonché l'atto contenuto nel verbale della Giunta Regionale in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- f) che con nota prot. N. 2664/UDCP/GAB/GAB del 4.06.2010 il Capo Gabinetto del Presidente ha richiesto alle AA.GG.CC. di procedere all'esame istruttorio degli atti deliberativi adottati a decorrere dal 31.07.2009, propedeutico all'eventuale annullamento degli stessi ai sensi dell'art. 14, comma 20 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- g) che con delibera di Giunta n. 534 del 02.07.2010 la Giunta Regionale ha disposto di avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A) sospendendo con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7 comma 2 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del procedimento ed incaricando, nel contempo, i Coordinatori competenti per materia a provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela ed alla predisposizione, all'esito delle verifiche amministrativo-contabili in ordine all'incidenza dei provvedimenti interessati sul patto di stabilità interno e sulla compatibilità e coerenza con il predisponendo piano di stabilizzazione finanziaria, dei conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- h) che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 534/2010 è compresa la deliberazione n. 1932 del 30 dicembre 2009 ed avente ad oggetto un "Contributo all'Università degli Studi di Napoli Federico II - "Dipartimento di Diritto dell'Economia per attività di analisi, studio e ricerca relativamente all'attuazione del federalismo fiscale nella Regione Campania";
- i) che, con le deliberazioni nn. 501 dell'11 giugno 2010 e 689 del 8 ottobre 2010, la Giunta Regionale ha definito i tetti programmatici di spesa 2010, per competenza e per cassa, per ciascuna Area

Generale di Coordinamento, attribuendo ad ogni Coordinatore la responsabilità, per quanto di pertinenza della propria Area, del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno;

RILEVATO

a) che, a seguito della nota prot. N. 2664/UDCP/GAB/GAB del 4.06.2010 del Capo Gabinetto del Presidente e in attuazione della delibera di Giunta n. 534 del 02.07.2010, il Settore 02 “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dell'AGC 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ha proceduto all'esame istruttorio della delibera n. 1932/2009;

b) che dall'istruttoria condotta dagli uffici competenti, è emerso che la predetta deliberazione ha già esplicato completamente i propri effetti attraverso una prima erogazione di un acconto del 50%, pari ad € 50.000,00, alla comunicazione dell'avvio dei lavori di cui alla nota assunta al prot. sotto il n. 2010.0078876 del 29 gennaio 2010, ed il successivo riconoscimento del saldo, pari ad ulteriori € 50.000,00, all'esecuzione della prestazione, i cui risultati sono stati trasmessi con nota dell'Università del 25 maggio 2010 assunta al protocollo sotto il n. 2010.476388 del 1° giugno 2010, giusta decreto dirigenziale n. 221 dell'8 giugno 2010, cui non ha ancora fatto seguito l'emissione del relativo titolo di spesa;

CONSIDERATO:

a) che il provvedimento in oggetto risulta coerente con gli attuali obiettivi regionali in materia;

b) che le verifiche amministrativo contabili effettuate evidenziano che il sostenimento della relativa spesa risulta compatibile con i tetti programmatici di spesa dell'Area fissati per l'esercizio finanziario 2010;

RITENUTO

a) sulla base delle descritte risultanze istruttorie che, a conclusione del procedimento attivato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 534/2010, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della citata deliberazione n. 1932 del 30 dicembre 2009;

b) che, per l'effetto della conclusione del procedimento, debba dichiararsi cessata la sospensione dell'efficacia della DGR n. 1932/2009 disposta in via cautelativa con la menzionata DGR 534 del 02.07.2010;

VISTE

a) la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,

b) la legge regionale n. 7/2002,

c) la legge regionale n. 3/2010,

d) le delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11 giugno 2010 e n. 689 dell'8 ottobre 2010;

propone, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di dare atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con delibera di Giunta Regionale n. 534 del 2 luglio 2010, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della delibera di Giunta Regionale n. 1932 del 30 dicembre 2009;

2. di dichiarare cessata la sospensione dell'efficacia della indicata deliberazione n. 1932/2009 disposta in via cautelativa con la DGR 534 del 02.07.2010;

3. di disporre che i consequenziali procedimenti di spesa avranno esecuzione compatibilmente con le previsioni del Piano di stabilizzazione finanziaria di cui al D.L. 78/2010, convertito con modifiche con L.122/2010;
4. di inviare il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento 01 "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale" ed al Settore "Stampa e Documentazione" dell'AGC 01, per la pubblicazione sul B.U.R.C.